



ORDINANZA DIRIGENZIALE

n.° 0000037 / del 18/04/2025		SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente	Allegati n. 0	Pagine totali n.	Pagina 1 di 2
Responsabile procedimento: Ernesto D'Aquino					
Autore:	Pelucchi Laura - Ufficio Viabilità e Mobilità - 02 91004.373 - viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it				
(Classificazione: tit. 6 cl.7 fascicolo 1 anno 2025)					
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.					

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADA SULLE VIE VIVALDI E PEROSI FINO AL 30/06/2025.

IL DIRETTORE

Premesso che con ordinanza n. 34 del 11/04/2025 è stato istituito divieto di sosta temporaneo in Piazza Don Borsani dal 15/04/2025 al 30/06/2025 per lavori di rigenerazione urbana di connessione degli spazi pubblici dei quartieri Dugnano/Calderara del Comune di Paderno Dugnano, che comprendono la suddetta piazza, relativi all'intervento "*Ri.Urb² – Interventi di rigenerazione urbana*", finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU, Missione M5 Componente C2 Investimento 2.1 ed affidati con determinazione n. 364/PT del 21/04/2023 all'impresa Gini Giuseppe S.p.A., con sede legale a Grandate (CO) in via Madonna 34;

Valutata l'opportunità, al fine di agevolare la sosta nelle vie immediatamente adiacenti alla piazza, di sospendere nel summenzionato periodo di tempo il divieto di sosta per pulizia strada sulle Vie Vivaldi e Perosi, istituito con ordinanza n. 69 del 13/05/2024 il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00;

Richiamato l'art. 21 del Codice della Strada "opere, depositi e cantieri stradali" che impone a chiunque esegue lavori sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficienza;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto opportuno intervenire;

ORDINA

Che dalla data del presente atto fino al 30/06/2025, e comunque fino al termine dei lavori di riqualificazione di Piazza Don Borsani:

- **Sia sospesa sulle Vie Vivaldi e Perosi l'ordinanza n. 69 del 13/05/2024 di istituzione di divieto di sosta per pulizia strada il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00.**

*aggiornamento n. 18/A chiuso il 08/05/2023

DEMANDA

All'impresa Gini Giuseppe S.p.A., con sede legale a Grandate (CO) in via Madonna 34, di provvedere, in attuazione alla presente ordinanza, alla copertura della segnaletica stradale di divieto di sosta per pulizia strada presente sulle Vie Vivaldi e Perosi, provvedendo alla successiva rimozione della stessa al termine dei lavori di riqualificazione di Piazza Don Borsani.

AVVERTE

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale;

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza: all'U.R.P., al Comando Polizia Locale, al personale dell'ufficio Viabilità Mobilità e Trasporti, all'impresa Gini Giuseppe S.p.a. esecutrice dei lavori e al RTI AMSA-Econord S.p.A.

IL DIRETTORE

Paola Ferri

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)